

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo I e 2 del presente Regolamento di istituto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento dell'istituto.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Voto di condotta (vedi allegato A)

Sulla base del comportamento della studentessa e dello studente, il Consiglio di Classe formula in sede di scrutinio un giudizio ed assegna un voto di condotta che esprime una valutazione in ordine alla capacità di corrispondere con i comportamenti alle norme e ai principi espressi nel Regolamento d'Istituto.

Principi informatori delle misure disciplinari

Le misure disciplinari devono ispirarsi ai seguenti criteri generali citati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza *essere* stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può *essere* sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle, su conforme parere del Consiglio di Classe, in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può *essere* disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Provvedimenti disciplinari

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come il primo strumento atto ad intervenire sulle mancanze meno gravi. Essi vengono inflitti per violazione dei doveri scolastici, negligenza, irregolarità nella frequenza o assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva:

1. richiamo verbale ad opera dell'insegnante;
2. richiamo scritto dell'insegnante con comunicazione alla famiglia;
3. richiamo scritto nel giornale di classe ad opera dell'insegnante o del Capo di istituto;
4. allontanamento dalla lezione con rinvio al Capo di istituto.

Tali misure possono influire sul voto di condotta.

Una visione organica della scuola implica che, a fronte di una serie di diritti degli studenti, si individuino anche i loro doveri, che si possono raggruppare come segue:

1. comportamento corretto e consono all'ambiente educativo
2. atteggiamento rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della scuola
3. rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto
4. cura nell'utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici
5. cura della pulizia e della integrità dei locali dell'istituto

Sanzioni disciplinari

Le infrazioni ai doveri di cui sopra sono rispettivamente così sanzionate:

1. Sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino a cinque giorni
2. Sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino a tre giorni
3. Prestazione di servizi in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da *rendere* in orario pomeridiano fino ad un massimo di 5 giorni
4. Riparazione o acquisto di materiali eventualmente danneggiati
5. Partecipazione a lavori di pulizia dei locali in orario pomeridiano.

Per gravi e reiterate infrazioni rispetto ai doveri sopra citati è previsto l'allontanamento temporaneo dalla scuola.

Organi competenti

Per tutte le sanzioni citate, nonché per l'allontanamento temporaneo, si individua nel Consiglio di Classe l'organo competente per l'irrogazione.

Procedimento

Il procedimento deve sempre *prevedere* la contestazione dei fatti addebitati, anche per chiarirne la dinamica e per sentire le ragioni dell'interessato.

Impugnazione

Contro le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento temporaneo è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola composto dal Preside (o da un suo delegato), da un docente, da un genitore, da uno studente e da un rappresentante del personale A.T.A. Il Consiglio di garanzia si riunisce entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso e provvede, valutati gli atti a disposizione, a decidere sul ricorso. Per l'allontanamento temporaneo dalla scuola il ricorso va invece presentato al Provveditore agli Studi. Di ogni sanzione si dà comunicazione alla famiglia dello studente. Di tutte le sanzioni sarà tenuta documentazione scritta in un apposito registro.

Diffusione

Il presente regolamento, previa consultazione degli studenti e delle altre componenti della scuola, è approvato dal Consiglio di Istituto e affisso all'albo. Una copia del regolamento approvato viene affissa in ogni aula.